



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3172/2018 R. G. promossa da

COOPERATIVA [REDACTED] ONLUS a.r.l., in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED], nel cui studio in Cosenza, [REDACTED] è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

parte opponente/attrice in riconvenzionale

contro

[REDACTED] SRL, in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cosenza, [REDACTED] [REDACTED] giusta procura in atti;

parte opposta

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 814/2018 - eccezione di compromesso.

CONCLUSIONI rese in data 7.11.2019, come da verbale d'udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Richiamate, quanto allo svolgimento del processo le risultanze degli atti e dei verbali di causa, il giudicante rileva che l'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente in sede di atto introduttivo e reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni (quindi non abbandonata come dedotto dall'opposta), si profila idonea a definire anticipatamente il presente giudizio.

Invero l'art. 13 del contratto di appalto *inter partes* dimesso in atti prevede espressamente che *“Tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alle norme applicabili, qualora non si proceda ad accordo bonario, saranno rimesse a procedimento arbitrale”*.

L'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario, qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria materialmente annessa al contratto stesso, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea.



Rifermato come la clausola compromissoria debba essere interpretata restrittivamente, in quanto deroga la competenza del giudice ordinario, il Tribunale ritiene che nell'ambito previsionale della detta clausola rientri il presente giudizio relativo al pagamento del corrispettivo dell'appalto, in quanto attinente alla fase esecutiva del negozio, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.

Né la contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (Cass.20139/2018).

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte").

Infatti, il contemperamento di tale principio con il regime di cui alla clausola compromissoria comporta che - sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. Cod. proc. civ. e tenuto conto della non rilevanza d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti. Ma che, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verifichino a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (v. Cass. 21550/2017; 8166/1999; 11460/1991).

Non essendo impedito il ricorso alla procedura monitoria, in quanto l'eccezione di compromesso presuppone l'instaurazione del contraddittorio e la volontà dell'opponente di farla valere, vanno integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere della presente controversia per le ragioni di cui in parte motiva; termini di legge per la riassunzione;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, il 25/01/2020

Il Giudice

(Dott.ssa Marzia Maffei)

